



**Comune di San Cesario sul Panaro
(Provincia di Modena)**



DISCIPLINA RELATIVA AL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

1^ Approvazione delibera di Giunta comunale n. 55 del 30.04.2008

2^ Approvazione delibera di Giunta comunale n. 26 del 24.03.2009

***DISCIPLINA RELATIVA AL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE AUTONOMA***

(approvata con deliberazione della Giunta comunale n. .26 in data 24.03.2009)

INDICE

- Art. 1 - Oggetto, finalità e definizioni
- Art. 2 - Esclusioni
- Art. 3 - Incarichi professionali di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria
- Art. 4 - Presupposti per il conferimento degli incarichi e limite di spesa
- Art. 5 - Accertamenti preliminari alla procedura di conferimento
- Art. 6 - Procedura di conferimento
- Art. 7 -Requisiti di idoneità generale e culturali e professionali
- Art. 8 - Criteri di comparazione
- Art. 9 - Commissione valutatrice
- Art. 10 - Formazione ed approvazione della graduatoria
- Art. 11 - Presupposti per il conferimento di incarichi in via diretta senza esperimento di procedura selettiva
- Art. 12 - Conferimento dell'incarico e contenuto del contratto
- Art. 13 - Verifica della regolare esecuzione dell'incarico
- Art. 14 - Regime di efficacia degli incarichi di consulenza
- Art. 15 - Regime di pubblicità degli incarichi
- Art. 16 - Disposizioni generali di rinvio
- Art. 17- Entrata in vigore e pubblicazione

ALLEGATO: CRITERI DI VALUTAZIONE

Art. 1 - Oggetto, finalità e definizioni

1. La presente disciplina si applica in tutti i casi in cui l'Ente intenda affidare qualsiasi incarico di collaborazione a soggetti esterni, sia che si qualifichi come incarico di studio, di ricerca, di consulenza ovvero di tipo occasionale, o coordinato e continuativo.
2. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per "collaborazioni coordinate e continuative" (Co.co.co.) i rapporti di collaborazione esterna per l'acquisizione di competenze di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, comportanti il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale o corrispondente secondo i precedenti ordinamenti, fatto salvo quanto disposto all'art. 7, comma 3, che si concretizzano in una prestazione d'opera continuativa e soggetta a poteri di coordinamento, comunque non a carattere subordinato;
 - b) per "incarichi professionali esterni" le collaborazioni di natura occasionale per svolgimento di attività di studio, ricerca e consulenza, o di qualsiasi altro tipo, ferme restando le esclusioni di cui all'art. 2, per l'acquisizione di competenze di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, fatto salvo quanto disposto all'art. 7, commi 3 e 4, comportanti il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale o corrispondente secondo i precedenti ordinamenti, fatto salvo quanto disposto all'art. 7, commi 3 e 4, anche a prescindere dall'iscrizione in appositi albi professionali, intesi come rapporti di lavoro autonomo con soggetti esterni all'amministrazione, nel rispetto della normativa vigente.
3. In particolare, ai fini di quanto disposto al comma 2, lettera b), si definiscono:
 - a) incarichi di studio, con riferimento ai parametri indicati dal D.P.R. 18.4.1994, n. 338, gli incarichi aventi per oggetto lo svolgimento di un'attività di studio, nell'interesse dell'amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo d'incarichi, è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale siano illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
 - b) incarichi di ricerca, gli incarichi che presuppongono la preventiva definizione di un programma da parte dell'amministrazione;
 - c) incarichi di consulenza, gli incarichi aventi per oggetto richieste di pareri ad esperti.
4. La presente disciplina si applica anche alle procedure per l'affidamento delle collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità di cui all'art. 110, comma 6, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
5. Nelle forme di collaborazione di cui alla presente disciplina deve essere sempre presente, come elemento fondamentale, il carattere autonomo della prestazione e del rapporto, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile.

Art. 2 - Esclusioni

1. Restano esclusi dalla presente disciplina:
 - a) le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture ad essi deputati;
 - b) gli incarichi di rappresentanza in giudizio e di patrocinio dell'amministrazione nonché gli incarichi notarili attinenti alla funzione rogatoria dei contratti;
 - c) gli appalti e le esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione;
 - d) gli incarichi di componente di organi di controllo interno e del nucleo di valutazione;
 - e) gli incarichi meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica e che comportano un onere equiparabile ad un rimborso spese, quali esemplificativamente gli incarichi indicati all'art. 53, comma 6, del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165.
2. Gli incarichi indicati al comma 1, lettere a) e b) non possono comunque essere conferiti in assenza dei presupposti indicati all'art. 4 e sono soggetti agli obblighi di pubblicità richiamati all'art. 15.

Art. 3 - Incarichi professionali di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria.

1. Per l'affidamento di incarichi di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria, si applicano le disposizioni della Parte II, Titolo I, Capo IV, del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4 - Presupposti per il conferimento di incarichi e limite di spesa.

1. Gli incarichi indicati all'art. 1 possono essere conferiti soltanto in presenza dei presupposti e nel rispetto delle condizioni previsti dalla legge, in particolare dall'art. 7, commi 6 e seguenti, del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'art. 110, comma 6, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267. Il conferimento dei medesimi, inoltre, dovrà avvenire nel rispetto del limite di spesa stabilito con la deliberazione del bilancio di previsione.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti anche a personale di altre amministrazioni pubbliche, purché nel rispetto dei presupposti e dei limiti specificamente posti dalla legge e dai regolamenti.
3. Il ricorrere, nella fattispecie concreta del conferimento, dei presupposti e delle condizioni richiamati ai commi 1 e 2, deve essere espressamente e compiutamente riportato nel provvedimento di incarico.
4. La procedura di conferimento degli incarichi può essere attivata solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge ovvero in presenza di apposito

programma annuale approvato dal Consiglio Comunale ed esecutivo ai sensi di legge.

Art. 5 - Accertamenti preliminari alla procedura di conferimento

1. Prima di attivare la procedura di conferimento dell'incarico, il Responsabile del Settore competente:
 - a) approva, ove necessario, il progetto, programma, obiettivo o fase di esso per il quale è necessario ricorrere all'incarico esterno, ove lo stesso non sia già stato approvato o sufficientemente individuabile da un precedente atto di indirizzo o di programmazione della Giunta o del Consiglio;
 - b) accerta l'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'amministrazione ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili in grado di assicurare i medesimi risultati. Di tale accertamento negativo viene dato atto nel provvedimento di avvio della procedura di cui all'art. 6, comma 1, o di conferimento dell'incarico nei casi di cui all'art. 11.

Art. 6 - Procedura di conferimento

1. Sulla base del programma annuale approvato dal Consiglio Comunale indicato all'art. 4, comma 4, nei casi in cui questo sia necessario, il Responsabile del Settore competente dispone con propria determinazione di procedere alla selezione dei soggetti ai quali conferire incarico, mediante procedura comparativa, preceduta da specifico avviso pubblico di selezione, fatto salvo quanto previsto al comma 4 e all'art. 11.
2. L'avviso pubblico di selezione dovrà contenere:
 - a) la definizione dell'oggetto dell'incarico;
 - b) la durata o la durata massima dell'incarico;
 - c) il termine e le modalità di presentazione delle domande di ammissione alla selezione;
 - d) gli specifici requisiti soggettivi di idoneità generale e i requisiti culturali e professionali richiesti per la prestazione, indicati all'art. 7;
 - e) i criteri di comparazione utilizzati per la selezione dell'incaricato e i relativi punteggi;
 - f) il compenso complessivo lordo o il compenso base previsto;
 - g) ogni altro elemento utile per l'attivazione della forma contrattuale di cui trattasi.
3. L'avviso di selezione sarà reso pubblico mediante:
 - a) pubblicazione all'Albo pretorio del Comune per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni;
 - b) pubblicazione sul sito informatico del Comune per lo stesso periodo di pubblicazione all'Albo pretorio;
 - c) altre eventuali forme di pubblicizzazione o diffusione, anche per via telematica, che potranno essere stabilite con la determinazione Responsabile del Settore competente indicata al comma 1, qualora ciò si riveli utile al fine di aumentare la base di selezione in relazione all'importanza ed al valore dell'incarico.

4. In caso di incarichi comportanti un compenso, al netto di oneri fiscali e contributivi, non superiore a € 20.000,00= lordi, il Responsabile del Settore competente potrà procedere al conferimento mediante procedura selettiva semplificata, con il diretto invito ad almeno cinque concorrenti, qualora sussistano in tale numero soggetti in possesso dei requisiti professionali richiesti, fermo restando il rispetto dei principi della previa programmazione e della predeterminazione e della pubblicità dei requisiti indicati all'art. 7 e dei criteri di comparazione indicati all'art. 8.

Art. 7 - Requisiti di idoneità generale e culturali e professionali

1. I requisiti di idoneità generale prescritti per essere destinatari degli incarichi previsti dalla presente disciplina sono:
 - a) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - b) il godimento dei diritti civili e politici;
 - c) l'assenza di condanne penali ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale, che comportino il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o l'interdizione dai pubblici uffici;
 - d) l'assenza di una o più delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423 o di una o più delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575 ovvero di procedimenti in corso per la relativa applicazione.
2. Per tutti gli incarichi oggetto della presente disciplina è prescritto il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale o corrispondente secondo i precedenti ordinamenti universitari, salvo quanto disposto ai commi 3 e 4.
3. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
4. Sono fatti salvi, per il conferimento degli incarichi per specifiche attività disciplinate da leggi speciali, i requisiti da queste determinati.

Art. 8 - Criteri di comparazione

1. Il Responsabile del Settore competente procede alla selezione dei soggetti ai quali conferire l'incarico valutando in termini comparativi gli elementi curriculari e dell'offerta, anche attraverso una Commissione appositamente costituita ai sensi dell'art. 9, sulla base di uno o più dei criteri indicati nella tabella allegata alla presente disciplina, a ciascuno dei quali dovrà previamente attribuire un punteggio massimo.

2. La riduzione o l'entità del compenso non può essere utilizzata come unico criterio di selezione e comunque non può superare il 40 per cento del punteggio assegnato alla totalità dei criteri prescelti.
3. Il Responsabile del Settore competente può avvalersi anche di un colloquio volto a consentire una migliore comprensione delle modalità di svolgimento delle prestazioni costituenti oggetto dell'incarico.

Art. 9 - Commissione Valutatrice.

1. La commissione valutatrice è composta dal Responsabile del Settore competente, che la presiede e da almeno due esperti di provata competenza nelle materie interessate dalla prestazione richiesta, interni od esterni all'amministrazione, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante.
2. La commissione valutatrice è nominata e costituita con determinazione del Responsabile del Settore competente dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.

Art. 10 - Formazione ed approvazione della graduatoria

1. Le risultanze della selezione (valutazione dei candidati e graduatoria finale) sono riportati in apposito verbale della Commissione Valutatrice che deve essere esplicitamente approvato dalla determinazione di conferimento dell'incarico.
2. La graduatoria finale, una volta approvata, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni ed inserimento nel sito informatico del Comune.
3. Il destinatario dell'incarico viene scelto in base all'ordine della stessa graduatoria.

Art. 11 - Presupposti per il conferimento di incarichi in via diretta senza esperimento di procedura selettiva

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, possono essere conferiti incarichi direttamente, senza esperimento di procedure di selezione, esclusivamente al ricorrere di almeno uno dei seguenti presupposti:
 - a. quando la procedura comparativa sia andata deserta o la selezione dei candidati sia stata infruttuosa, purché le condizioni previste dall'avviso di selezione o dall'invito alla selezione restino sostanzialmente immutate;
 - b. quando la tipologia di prestazioni professionali richieste è tale da non consentire forme di comparazione tra più soggetti, perché l'attività richiesta può essere garantita solo ed esclusivamente da un determinato soggetto, con riguardo alla natura dell'incarico, all'oggetto della prestazione ovvero in quanto strettamente connessa alla capacità, all'abilità, alle conoscenze o alla qualificazione dell'incaricato;
 - c. in caso di particolare urgenza, non imputabile all'amministrazione, che non consenta l'espletamento di una procedura selettiva;

2. Il ricorrere di uno o più dei presupposti indicati al comma 1, deve essere espressamente e compiutamente riportato nella motivazione del provvedimento di conferimento dell'incarico.

Art. 12 - Conferimento dell'incarico e contenuto del contratto

1. Il candidato scelto in base all'ordine della graduatoria finale di cui all'art. 9 o ai sensi dell'art. 10 viene invitato alla stipula del contratto.
2. Il contratto, conforme allo schema appositamente approvato con determinazione del Responsabile del Settore competente, anche contestuale all'approvazione della graduatoria finale, deve necessariamente, contenere:
 - a) tipologia della prestazione (lavoro autonomo di natura occasionale o coordinato e continuativo);
 - b) oggetto;
 - c) modalità di esecuzione;
 - d) reciproche responsabilità;
 - e) durata e luogo della prestazione;
 - f) compenso e relative modalità di determinazione, quantificato secondo criteri di mercato o tariffe e comunque proporzionato alla tipologia, alla qualità ed alla quantità della prestazione richiesta,
 - g) modalità di corresponsione del compenso, comunque condizionata all'effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico;
 - h) controlli e verifiche dell'adempimento delle prestazioni;
 - i) facoltà di proroga del termine finale, in conformità a quanto disposto dall'art. 13, comma 1;
 - j) recesso;
 - k) risoluzione del rapporto di lavoro;
 - l) risoluzione delle controversie;
 - m) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali;
 - n) eventuali altri patti, condizioni e clausole specifiche e di maggior dettaglio.

Art. 13 - Proroga del contratto. Verifica della regolare esecuzione dell'incarico

1. Il contratto non può essere rinnovato. Tuttavia il Responsabile del Settore competente, sentito, ove diverso, il Responsabile del procedimento, può prorogarne la durata, ove ravvisi un motivato interesse solo al fine di completare il progetto o il programma di cui esso costituisce attuazione e per ritardi non imputabili all'incaricato, fermo restando il compenso pattuito. Tale facoltà di proroga potrà essere prevista in alternativa alla possibilità per l'amministrazione di risolvere il contratto per inadempimento ovvero di ridurre proporzionalmente il corrispettivo, ove il risultato parziale risulti di utilità per l'ente.
2. Il Responsabile del procedimento contrattuale verifica il corretto svolgimento dell'incarico conferito, particolarmente quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo.
3. Lo stesso responsabile del procedimento contrattuale verifica anche la regolare esecuzione finale dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato

e dei risultati dello stesso e della relative rispondenza agli obblighi contrattualmente assunti.

4. La liquidazione finale del compenso, parziale e finale, non può essere disposta senza la positiva verifica di quanto disposto ai precedenti commi.

Art. 14 - Regime di efficacia degli incarichi di consulenza.

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 18, della legge 24.12.2007, n°244, i contratti relativi ad incarichi di consulenza acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale.

Art. 15 - Regime di pubblicità degli incarichi conferiti.

1. E' fatto obbligo al Responsabile del Settore competente di pubblicare sul sito istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 3, comma 54 della legge n° 244 del 2007, modificativo dell'art. 1, comma 127, della legge n° 662 del 1996, i provvedimenti relativi agli incarichi conferiti, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.
2. La pubblicazione dovrà avvenire prima della conclusione del contratto e comunque prima dell'inizio della collaborazione, con le indicazioni riportate al comma 1, con riferimento al compenso determinato e pattuito. Tale pubblicazione potrà essere contestuale o coincidere con quella indicata all'art. 14.
3. La pubblicazione dovrà essere ripetuta, al termine dell'incarico, a cura del Responsabile del Settore competente, con le indicazioni riportate al comma 1, con riferimento al compenso effettivamente erogato, e dovrà avvenire entro trenta giorni dalla liquidazione finale del compenso stesso, purché entro l'anno in cui tale liquidazione finale è stata disposta.
4. L'amministrazione inoltre rende noti, ai sensi dell'art. 53, comma 14, ultimo periodo, del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.

Art. 16 - Disposizioni generali di rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente disciplina, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di incarichi di collaborazione autonoma presso le pubbliche amministrazioni, in subordine, in materia di appalti pubblici e, in ulteriore subordine, del Codice Civile in materia di contratti d'opera.

Art. 17 - Entrata in vigore e pubblicazione

1. La presente disciplina regolamentare entra in vigore con l'esecutività della deliberazione che l'approva e dovrà essere pubblicata mediante affissione per 15 giorni all'Albo pretorio ed inserimento nel sito istituzionale del Comune.

(1) In tal caso trova applicazione il regime di incompatibilità sancito dall'art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

CRITERI DI VALUTAZIONE

<p>A) QUALIFICAZIONE CULTURALE</p> <p>* Titolo di studio superiore a quello minimo richiesto e/o secondo titolo di studio (attinente) di grado pari a quello minimo richiesto</p>
<p>B) ESPERIENZA PROFESSIONALE</p> <p>* Abilitazione all'esercizio di professione attinente alle prestazioni oggetto dell'incarico (ove non sia il requisito minimo richiesto ovvero</p> <p>*Anzianità di iscrizione all'Albo professionale (ove richiesto come requisito obbligatorio)</p> <p>*Esperienze pregresse in attività analoghe a quelle dell'oggetto dell'incarico da conferire</p>
<p>C) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELL'INCARICO</p>
<p>D) TERMINE O RIDUZIONE DEL TERMINE PER IL COMPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI</p>
<p>E) RIDUZIONE O ENTITA' DEL COMPENSO (non può superare il 40% del punteggio assegnato alla totalità dei criteri prescelti)</p>
<p>F) EVENTUALI ALTRI CRITERI IN RELAZIONE ALLA PECULIARITÀ DELL'INCARICO.</p>